

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

**Libro II - Dei delitti in particolare**  
**Titolo VI-bis - Dei delitti contro l'ambiente.**

### **Art. 452-septies Impedimento del controllo**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificialmente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.